

previsti dall'art. 17 l'indennizzo sarà liquidato per intero all'Agente Generale o ai suoi agenti causa.

È riconosciuto all'Istituto il diritto di rivalsa verso l'Agente subentrante per l'indennizzo dovuto all'Agente cessato o ai suoi eredi. Detta rivalsa sarà esercitata in sei rate annuali uguali, e in caso di cessazione dell'appalto le rate non ancora scadute faranno carico al successore.

Art. 8.

Sono a carico dell'Agente Generale:

a) tutte le spese occorrenti per l'impianto e la gestione dell'Agenzia Generale, delle Agenzie urbane e locali, compresi i fitti, le spese postali e di comunicazione con qualunque mezzo e le retribuzioni del personale comunque dipendente. Sono quindi a suo carico tutte le conseguenze del contratto di prestazione d'opera, comprese quelle derivanti dagli accordi sindacali verso il personale dipendente applicabili al momento del contratto e secondo tutte le successive variazioni.

L'Agente Generale si obbliga di assumere